



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore Fausto Guilherme LONGO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 GIUGNO 2014

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile, fatto a Brasilia il 27 marzo 2008

ONOREVOLI SENATORI. - Il 27 marzo 2008 è stato firmato dal Governo della Repubblica italiana e dal Governo della Repubblica federativa del Brasile il Trattato sul trasferimento delle persone condannate, affinché queste possano scontare la pena nel loro Paese d'origine. Purtroppo dal 2008 ad oggi non è stato ancora presentato dal Governo alle Camere lo strumento di ratifica del Trattato.

Con quest'iniziativa legislativa si vuole intervenire prevedendo lo strumento di ratifica per sollecitare il Governo a presentare, quanto prima, il provvedimento, nella speranza che possa in breve tempo venir approvato. L'intervento ormai non è più procrastinabile, le condizioni umane e carcerarie dei nostri connazionali e dei detenuti di altre nazionalità nelle carceri brasiliane sono intollerabili e offensive per la dignità dell'uomo.

Le autorità carcerarie brasiliane sottopongono i detenuti a umiliazioni e a condizioni di vita in aperto contrasto con i principi contenuti nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e con il trattamento umanitario dei detenuti sanciti da carte e accordi internazionali.

La ratifica del provvedimento, oltre all'alto valore umanitario, consentirebbe significativi risparmi per l'erario che, ad esempio, potrebbero essere efficacemente destinati al potenziamento della rete consolare in Brasile.

Il Trattato è composto da diciannove articoli.

Con l'articolo 1 si precisa quali sono, ai fini del Trattato, le principali definizioni utilizzate.

L'articolo 2 stabilisce i principi generali, ovvero che le Parti si impegnano a coope-

rare reciprocamente nel trasferimento delle persone che, condannate nel territorio di una delle Parti, potranno essere trasferite nel territorio dell'altra Parte per scontare la pena inflitta con la sentenza.

L'articolo 3 definisce le condizioni del trasferimento. La persona condannata deve essere cittadino della Parte ricevente, si deve essere giunti a una sentenza definitiva, la pena da scontare alla data di ricevimento della richiesta deve essere almeno di un anno e il condannato o un suo rappresentante legale devono aver acconsentito al trasferimento. Inoltre è necessario che il reato sia riconosciuto come tale nei due Stati, che non sia stata inflitta la pena di morte e che tutte e due le Parti contraenti siano d'accordo sul trasferimento.

L'articolo 4 precisa quali siano i presupposti della richiesta di trasferimento, ovvero che la persona condannata sia informata del contenuto del Trattato e delle conseguenze legali del trasferimento.

L'articolo 5 individua le Autorità centrali delle due Parti contraenti. L'articolo 6 stabilisce che ogni persona condannata potrà richiedere il trasferimento rivolgendo una petizione alle autorità competenti della Parte mittente o ricevente le quali dovranno dare loro assenso, seguito da quello della persona condannata disciplinato dall'articolo 7.

L'articolo 8 espone i fondamenti della decisione di trasferimento: le Parti contraenti considereranno molti fattori, dalla gravità del reato, ai precedenti penali, ai rapporti socio-familiari che il condannato ha mantenuto con il proprio ambiente di origine e alle sue condizioni di salute.

L'articolo 9 stabilisce che il trasferimento alla Parte ricevente della persona condannata

sospende l'esecuzione della pena nella Parte mittente. L'articolo 10 prevede che la Parte ricevente dovrà applicare la pena e la misura privativa della libertà senza modificare la sua natura giuridica e la sua durata. Nel caso in cui la natura o la durata della pena sia incompatibile con la legge della Parte ricevente la persona condannata non sarà trasferita.

L'articolo 11 contempla il caso particolare in cui il condannato non possa essere detenuto a causa di un altro reato commesso prima di quello che ha motivato il trasferimento.

L'articolo 12 regola il caso della revisione della sentenza. Soltanto la Parte mittente avrà il diritto di decidere su qualsiasi ricorso per la revisione della sentenza.

L'articolo 13 disciplina le misure di clemenza che le Parti possono concedere, dall'amnistia all'indulto o alla grazia, conformemente alle normative interne dei singoli Stati. Nel caso in cui la Parte mittente abbia concesso una misura di clemenza la Parte ricevente adotterà le misure idonee a darvi esecuzione.

L'articolo 14 prevede il dovere di informazione tra la Parte ricevente e la Parte mittente sull'esecuzione della pena.

L'articolo 15 chiarisce che i costi dell'applicazione del Trattato saranno a carico della Parte ricevente, tranne costi strettamente legati alle procedure che si svolgono nel territorio della Parte mittente.

L'articolo 16 definisce l'applicazione nel tempo del Trattato: potrà essere applicato all'esecuzione di condanne precedenti alla sua entrata in vigore.

L'articolo 17 stabilisce che la documentazione inviata da una Parte all'altra dovrà essere corredata di una traduzione, a meno che non vi sia un diverso accordo tra le Parti.

L'articolo 18 si occupa della risoluzione delle controversie tra le Parti che saranno risolte, nel caso in cui insorgessero, per via diplomatica.

L'articolo 19 contiene le disposizioni finali che regolano l'entrata in vigore del Trattato dopo trenta giorni dallo scambio degli strumenti di ratifica. Inoltre stabilisce che il Trattato è concluso per una durata illimitata e che ciascuna delle Parti potrà in ogni momento denunciarlo.

Vista l'importanza del Trattato, se ne auspica una rapida e non più procrastinabile ratifica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile, fatto a Brasilia il 27 marzo 2008.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 del Trattato stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione previste dal Trattato di cui alla presente legge, valutati in euro 94.000 annui a decorrere dall'anno 2014, e dalle rimanenti spese, pari a euro 5.000 annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando

l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**TRATTATO SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE TRA IL
GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA FEDERATIVA DEL BRASILE**

Il Governo della Repubblica italiana ed il

Governo della Repubblica Federativa del Brasile, di seguito denominati le
Parti,

Desiderando facilitare la riabilitazione sociale delle persone condannate
mediante l'adozione di metodi adeguati,

Considerando che si deve cercare di perseguire tale obiettivo dando al
cittadino straniero, privato della propria libertà in conseguenza di una sentenza
penale, la possibilità di scontare la pena nel proprio ambiente sociale di origine,

Concordano quanto segue:

ARTICOLO 1

Definizioni

1. Ai fini del presente Trattato:
 - a) "condanna" significa qualsiasi pena o misura privativa della libertà emessa da un Giudice o un Tribunale, in ragione di un reato;
 - b) "sentenza" significa una decisione giurisdizionale con la quale è inflitta una pena o una misura privativa della libertà;
 - c) "Parte mittente" significa lo Stato dove sia stata inflitta la pena o una misura privativa della libertà alla persona trasferita o passibile di trasferimento;
 - d) "Parte ricevente" significa lo Stato nel quale la persona condannata sia stata trasferita o possa essere trasferita al fine di scontare la pena o una misura privativa della libertà;
 - e) "Persona condannata" significa qualsiasi persona alla quale sia stata inflitta, mediante sentenza, una pena o qualsiasi altra misura privativa della libertà.

ARTICOLO 2

Principi generali

1. Le Parti si impegnano a cooperare reciprocamente nel trasferimento di persone condannate, conformemente a quanto stabilito nel presente Trattato.



2. Una persona condannata nel territorio di una delle Parti potrà, in conformità a quanto disposto nel presente Trattato, essere trasferita nel territorio dell'altra Parte, per scontare una pena o una misura privativa della libertà inflitta con la sentenza.

ARTICOLO 3

Condizioni del trasferimento

- I. Il presente Trattato si applicherà alle seguenti condizioni:
- a) la persona condannata sia cittadino della "Parte ricevente" o vi abbia la propria residenza permanente;
 - b) la sentenza sia definitiva;
 - c) la pena o la misura privativa della libertà che la persona condannata deve ancora scontare alla data di ricevimento della richiesta sia di almeno dodici mesi;
 - d) la persona condannata, o un suo rappresentante legale, nel caso di sua incapacità dovuta a ragioni di età o alle condizioni fisiche o mentali, acconsenta al trasferimento;
 - e) il reato che ha dato origine nella Parte mittente alla pena o misura privativa della libertà costituisca reato anche secondo la legge della Parte ricevente;
 - f) alla persona condannata non sia stata inflitta la pena di morte, a meno che la suddetta pena di morte non sia stata commutata;
 - g) le disposizioni della sentenza non connesse alle misure privative della libertà siano state eseguite, salvo per assoluta incapacità di farlo della persona condannata;
 - h) la Parte mittente e la Parte ricevente siano d'accordo sul trasferimento.

ARTICOLO 4

Presupposti della richiesta

Ogni persona condannata alla quale si possa applicare il presente Trattato dovrà essere informata dalla Parte mittente o dalla Parte ricevente del contenuto dello stesso, nonché delle conseguenze legali inerenti al trasferimento.

ARTICOLO 5

Autorità Centrali

Le Parti designano come Autorità Centrali:

- a) per la Repubblica Italiana, la Direzione Generale della Giustizia Penale del Ministero della Giustizia;
- b) per la Repubblica Federativa del Brasile, il Ministero della Giustizia.



ARTICOLO 6**Procedura per il trasferimento**

1. Ogni persona condannata potrà richiedere il trasferimento sulla base del presente Trattato rivolgendo una petizione alle autorità competenti della Parte mittente o ricevente.

2. La Parte mittente invierà alla Parte ricevente:

- a) la petizione nella quale la persona condannata manifesta la propria volontà di essere trasferita;
- b) un'esposizione dei fatti che hanno dato origine alla condanna;
- c) copia autenticata della sentenza di condanna;
- d) informazioni sulla natura, durata e data di inizio della condanna;
- e) copia delle disposizioni di legge su cui si fonda la sentenza;
- f) informazioni concernenti la custodia cautelare, il condono o altre circostanze relative alla esecuzione della pena; e
- g) quando pertinenti, informazioni medico-sociali sulla persona condannata, sul suo trattamento nella Parte mittente e su eventuali raccomandazioni per la prosecuzione del trattamento nella Parte ricevente.

3. La Parte ricevente informerà la Parte mittente sul proprio assenso al trasferimento, nonché sulle conseguenze legali dello stesso, secondo la propria legislazione.

4. La persona condannata, una volta che sia stata messa a conoscenza delle conseguenze legali del trasferimento, secondo le informazioni trasmesse dalla Parte ricevente, darà il proprio consenso definitivo al trasferimento.

ARTICOLO 7**Consenso della persona condannata**

La Parte mittente darà garanzie che la persona condannata, nel rendere il proprio consenso al trasferimento, lo ha fatto in maniera volontaria. La procedura da seguire a tale riguardo sarà regolata dalla legge della Parte mittente.

ARTICOLO 8**Fondamenti della decisione di trasferimento**

Nel decidere sul trasferimento di una persona condannata in conformità con gli obiettivi del presente Trattato, di favorire e facilitare la riabilitazione sociale della persona condannata, le Autorità competenti di entrambe le Parti considereranno, fra gli altri fattori, la gravità del reato, i precedenti penali della persona condannata, i rapporti socio-familiari che la medesima abbia mantenuto con il proprio ambiente di origine e le sue condizioni di salute.



ARTICOLO 9**Effetti del trasferimento nella Parte mittente**

Il trasferimento alla Parte ricevente della persona condannata sospende l'esecuzione della pena nella Parte mittente.

La Parte mittente non potrà fare eseguire la pena quando la Parte ricevente riterrà che la pena sia stata interamente scontata, nel rispetto di quanto disposto nell'articolo 9 paragrafo 1 e nell'articolo 10 paragrafo 1.

ARTICOLO 10**Effetti del trasferimento nella Parte ricevente**

1. Le Autorità competenti della Parte ricevente dovranno proseguire l'applicazione della pena o misura privativa della libertà senza modificare la sua natura giuridica e durata, così come determinate dalla Parte mittente.

2. Qualora la natura o la durata della pena o misura privativa della libertà sia incompatibile con la legge della Parte ricevente, la persona condannata non sarà trasferita, salvo il consenso delle Parti.

ARTICOLO 11**Particolarità**

1. La persona condannata non sarà detenuta per l'esecuzione della pena o della misura privativa della libertà individuale o soggetta a qualsiasi altra restrizione della libertà individuale ad opera della Parte ricevente, a causa di altro reato commesso prima di quello che ha motivato il trasferimento, salvo i seguenti casi:

- a. se la Parte ricevente richieda ed ottenga regolare estradizione;
- b. in conformità con la legislazione delle Parti, se la persona che deve essere trasferita, avendo avuto la possibilità di abbandonare il territorio della Parte ricevente, non lo faccia entro il termine di 45 giorni o, avendolo abbandonato, vi faccia ritorno.

2. Senza pregiudizio per quanto disposto al paragrafo 1 di questo Articolo, la Parte ricevente può adottare, per interrompere la prescrizione, le misure necessarie previste nella propria legislazione.

ARTICOLO 12**Revisione della sentenza**

1. Soltanto la Parte mittente avrà il diritto di decidere su qualsiasi ricorso per la revisione della sentenza.

2. Quando riceverà comunicazione di qualsiasi modifica della sentenza, la Parte ricevente adotterà immediatamente le misure necessarie per dare esecuzione alla decisione conseguente al ricorso per revisione.



ARTICOLO 13**Misure di clemenza**

1. Entrambe le Parti potranno concedere l'amnistia, l'indulto o la grazia, in conformità con le rispettive disposizioni normative interne.
2. Quando riceverà comunicazione dell'avvenuta concessione dell'amnistia, dell'indulto o della grazia ad opera della Parte mittente, la Parte ricevente adotterà immediatamente le misure necessarie per darvi esecuzione.

ARTICOLO 14**Dovere di informazione**

La Parte ricevente informerà la Parte mittente sull'esecuzione della pena o della misura privativa della libertà quando:

- a) la sentenza sia stata eseguita;
- b) la persona condannata evada prima che l'esecuzione della pena sia conclusa;
- c) la Parte mittente richieda un rapporto speciale.

ARTICOLO 15**Spese**

I costi derivanti dall'applicazione del presente Trattato saranno a carico della parte ricevente, ad eccezione dei costi originati esclusivamente nel territorio della Parte mittente.

ARTICOLO 16**Applicazione nel tempo**

Il presente Trattato potrà essere applicato all'esecuzione di condanne precedenti alla sua entrata in vigore.

ARTICOLO 17**Lingua**

La richiesta di trasferimento e i documenti ad essa relativi, inviati da una delle Parti nell'ambito del presente Trattato, saranno accompagnati da traduzione nella lingua della Parte che li riceve, salvo diverso accordo tra le Parti.

ARTICOLO 18**Risoluzione delle controversie**

Le controversie relative all'applicazione o all'interpretazione del presente Trattato saranno risolte per via diplomatica.



ARTICOLO 19
Disposizioni finali

1. Il presente Trattato entrerà in vigore 30 giorni dopo la data dello scambio degli strumenti di ratifica.

2. Il presente Trattato è concluso per una durata illimitata. Ciascuna delle Parti potrà in ogni momento denunciarlo. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la data in cui l'altra Parte ha ricevuto la relativa notifica, senza pregiudizio per i procedimenti di trasferimento in corso.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Trattato.

FATTO a Brasilia, il 27 marzo 2008, in duplice esemplari nelle lingue italiana e portoghese, i cui testi fanno ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA
Michela Valentini
Ambasciatore d'Italia in Brasile

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
FEDERATIVA DEL BRASILE
Tarso Genro
Ministro della Giustizia



